

D - CONDIZIONI GENERALI

1) **AMBITO DI APPLICAZIONE:** Le presenti Condizioni Generali e le altre Condizioni (Tariffarie, ecc.) si applicano a tutti i rapporti contrattuali relativi al conferimento da parte del Cliente (Committente) ad Artoni Trasporti s.p.a. (Vettore) di incarichi di trasporto, nel periodo di durata e validità del contratto come da Condizioni Amministrative/Contrattuali, successivamente alla scadenza se non intervenuto un nuovo contratto tariffario tra le parti e anche per eventuali spedizioni tassate alle tariffe di cartello nell'ipotesi di cessazione degli effetti del presente contratto tariffario. Si applicano altresì per tutto quanto qui non disposto, le Condizioni Federcorrieri praticate dai Corrieri e Spedizionieri italiani, depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 7.1.97, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Nell'ipotesi di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e quelle Federcorrieri prevalevano le prime. Le parti escludono per volontà espressa l'applicabilità delle norme in tema di deposito in tutti i casi in cui il Committente affidi al Vettore merce da trasportare, essendo l'eventuale deposito solo una fase accessoria e secondaria del trasporto, e ciò con particolare riferimento ad eventuali periodi di sosta della merce presso i magazzini del Vettore, anche se la sosta è richiesta dal Committente stesso.

Al fine di dare certezza della volontà delle parti di stipulare un valido contratto scritto ai sensi di quanto previsto ai sensi del d.lgs n. 286/05 si riportano di seguito gli elementi essenziali di cui all'art. 6 del predetto decreto legislativo:

- a) nome e sede del vettore: Artoni Trasporti s.p.a., sede legale in Reggio Emilia, v. Romania n. 22 - nome e sede del Committente: come da contratto tra le parti;
- b) numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi: RE 4506624E;
- c) tipologia e quantità della merce: come da scheda di trasporto, ddt o altro documento scritto che verrà affidato per ciascuna prestazione di trasporto;
- d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento: come da allegato tariffario
- e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del Vettore e di riconsegna della stessa al destinatario: come da ddt o altro documento scritto che verrà affidato per ciascuna prestazione di trasporto.

e bis) tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico della merce trasportata: 1 ora per ciascuna prestazione.

2) **DURATA/FACOLTÀ DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO:** Il presente accordo avrà decorrenza a far data dalla sottoscrizione del medesimo e sino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta che potrà avvenire in un qualsiasi momento e da entrambe le parti salvo preavviso da comunicarsi anche a mezzo fax almeno 15 giorni prima della data in cui si intende recedere. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le parti convengono che il presente contratto si risolve di diritto quando il vettore ne abbia dato comunicazione scritta al Committente, anche a mezzo fax, nel caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta anche di una sola fattura mensile, assoggettamento del Committente a qualsiasi procedura concorsuale o liquidazione, oppure in caso di mancata conformità delle merci affidate alle leggi vigenti.

Il vettore avrà facoltà di sospendere il servizio; in tal caso l'esatto periodo di sospensione verrà comunicato almeno 15 gg prima del suo inizio, comunque mediante indicazione sul sito www.artoni.com.

3) **ESAZIONE CONTRASSEGNI/RESPONSABILITÀ:** al fine di permettere al Vettore l'immediata riconoscibilità del mandato di contrassegno eventualmente connesso con un incarico di trasporto, è condizione indispensabile che il mandato sia chiaramente espresso per iscritto ed in modo inequivocabile sul documento di trasporto (d.d.t.), in prossimità dei dati essenziali per il Vettore, tramite la parola CONTRASSEGNO seguita dall'indicazione dell'importo in Euro, in cifre e in lettere e dalle eventuali modalità d'esazione, impartite e formulate in lingua italiana, nonché evidenziato dall'applicazione sul d.d.t. dell'apposito adesivo con la dicitura CONTRASSEGNO fornito dal Vettore. L'inosservanza da parte del mittente di anche una sola delle indicazioni richieste comporterà l'esonerazione del Vettore da ogni responsabilità relativa al mandato conferitogli. Il Vettore esegue il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e non ha l'obbligo di comunicare al Committente l'avvenuta esecuzione dello stesso. La rimessione dei titoli di credito incassati avverrà secondo i tempi ordinari necessari al ritorno degli stessi. Il Vettore non si assume alcuna responsabilità riguardo alla perdita dei titoli di credito emessi al portatore, girati in bianco o comunque negoziabili da chiunque, mentre in caso di perdita di assegni non trasferibili il Vettore sarà unicamente tenuto a sporgere relativa denuncia onde consentire la procedura di cui agli artt. 73 e 86 Legge Assegni. Il ricevimento senza riserve da parte del Committente dei titoli di credito riscossi dal Vettore importa approvazione, anche se il Vettore si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. In ogni caso è data facoltà al Vettore di incassare assegni circolari in assenza di specifiche istruzioni del mittente sulle modalità di esazione. Il Vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di contrassegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi magnetici forniti dal mittente.

4) **DIRITTO DI RITENZIONE:** le parti danno atto che il rapporto nascente dal presente contratto è un unico rapporto obbligatorio, per cui il Vettore, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidati, anche già eseguiti, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione (merci, contrassegni, bancali, ecc.) ex art. 2756/2761 c.c. e art. 23 Condizioni Federcorrieri.

5) **DISPOSIZIONI GENERALI SUI TEMPI DI RESA:** i tempi di resa (riconsegna al destinatario) sono quelli ordinariamente necessari per effettuare un trasporto, tenuto conto della distanza da percorrere, delle condizioni stradali e situazioni di traffico, di eventuali imprevisti e di ogni altra circostanza normalmente idonea ad incidere sui tempi di trasporto. Di conseguenza i tempi di resa forniti dal Vettore devono considerarsi meramente indicativi. L'eventuale indicazione unilaterale, da parte del mittente sul d.d.t., di tempi di resa, date od orari nell'esecuzione dell'incarico non impegnano in alcun modo il Vettore. Il Vettore non assume alcuna obbligazione contrattuale in ordine ai tempi di resa, sia che siano stati da esso forniti, sia che siano indicati unilateralmente dal mittente, il cui mancato rispetto non è pertanto suscettibile di produrre alcuna conseguenza giuridica in capo al Vettore. In particolare il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti o indiretti (ad es. perdita di guadagno, di avviamento o di clientela), di qualunque genere e comunque determinati, subiti dal Committente a causa del mancato rispetto dei termini di resa o dei tempi unilateramente determinati dal mittente, e ciò anche indipendentemente dal fatto che il Vettore fosse o meno a conoscenza della possibilità della loro verifica. Il presente art. si applica per tutti i tipi di servizi offerti dal Vettore e anche per gli ordini di ritiro (o.d.r.). Il Vettore si riserva la facoltà di non accettare determinati o.d.r.

6) **TEMPI DI RESA DEI SERVIZI ARTONI URGENTE/CONSEGNE TASSATIVE/PRENOTATE IN PARTENZA:** fermo restando quanto previsto dall'art. precedente, nel caso in cui non siano rispettati dal Vettore i tempi di resa previsti per il servizio Artoni Urgente, per le Consegne Tassative/Prenotate in partenza, il servizio si intenderà prestato alle condizioni e con i tempi ordinari ed il cliente non sarà tenuto a corrispondere la maggiorazione tariffaria.

7) **MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO/RITIRI/MODIFICHE/CONSEGNA:** il Committente ha l'obbligo di indicare sul d.d.t. tutte le istruzioni necessarie per l'esatta esecuzione dell'incarico, comprese eventuali disposizioni doganali, e di allegare la documentazione necessaria. Il Vettore esegue l'incarico sulla base del d.d.t., anche se non emesso dal Committente, e non dell'o.d.r. Le eventuali disposizioni del Committente negli o.d.r. devono essere riportate anche nel d.d.t., pena la loro nullità e/o inefficacia. Parte o l'intero trasporto verrà eseguito tramite Subvettori. Il Vettore non accetta fin d'ora disposizioni di fermo deposito "fino a n.s. benestare" e/o similari, che verranno prese in carico unicamente come fermo deposito. E' attribuita al Committente la facoltà di modificare le modalità di esecuzione dell'incarico di trasporto e del mandato di contrassegno, se la modifica chiesta sia ancora attuabile, trasmettendone tempestivamente comunicazione al Vettore per mezzo di fax. Il Vettore non assume alcuna responsabilità in caso di erronea trasmissione, di falsificazione o contraffazione del fax da parte di terzi o comunque di fax contenente indicazioni non corrispondenti alla volontà del mittente. Il Vettore effettua la consegna nel luogo di destinazione indicato sul d.d.t. e il ricevimento sarà validamente effettuato da qualunque persona ivi presente.

8) **RESPONSABILITÀ DEL VETTORE:** i trasporti per l'Italia vengono assunti norma di legge, applicandosi gli artt. 1693, 1° comma, 1694 e 1696 c.c., mentre i trasporti Artoni Europe vengono risarciti in base alla C.M.R. I limiti risarcibili in caso di eventi dannosi derivanti da responsabilità del Vettore, non solo per perdita e avaria merce, ma per tutti i casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità vettoriale ex recepto sono stabiliti, per ogni kg di peso lordo, dall'art. 1696 c.c. e comunque in max 1,00 Euro per i trasporti in Italia, e in max 8,33 diritti speciali di prelievo per i trasporti per l'Estero. Il Vettore sarà quindi responsabile unicamente con i massimali indicati nel presente art. per tutti i danni diretti o indiretti, di qualunque genere e comunque determinati, subiti dal Committente a causa della perdita o avaria della merce trasportata, e ciò anche indipendentemente dal fatto che il Vettore fosse o meno a conoscenza della possibilità della loro verifica. Ove il Committente ritenga insoddisfatti i limiti risarcibili di cui sopra e non sia già assicurato in proprio si impegna a conferire al Vettore apposito mandato assicurativo. Al fine di consentire la quantificazione del danno, il Committente si impegna a fornire al Vettore la necessaria documentazione (1. copia della fattura originaria al Destinatario; 2. copia della nota di credito e/o del d.d.t. a reintegro emesse a seguito del danno) e nel caso in cui non la fornisca entro un anno dall'evento il Committente è responsabile dell'eventuale perdita in capo al Vettore di diritti connessi al danno. Il Committente deve tenere a disposizione del Vettore la merce danneggiata per le verifiche del caso, e non può smaltire tale merce prima della definizione della pratica danno, salvo autorizzazione del Vettore; in tal senso, qualora la merce danneggiata sia presso il Destinatario, il Committente si impegna ex art. 1381 c.c. a che lo stesso la tenga ugualmente a disposizione. Il Committente si impegna a garantire al Vettore la non rivalsa sul Vettore stesso da parte delle compagnie assicuratrici con cui ha autonomamente stipulato polizze di assicurazione della merce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1696 c.c. Il Committente è tenuto a riscontrare entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione di anomalia la variazione del peso della merce danneggiata nel qual caso si procederà a verifica in contraddittorio; altrimenti il peso si considererà definitivo. Il Vettore è tenuto a considerare solo le riserve specifiche e certe apposte dal destinatario ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche. Il Vettore non è tenuto a verificare il numero dei colli in bancali sigillati, ancorché indicato sul d.d.t., e l'incarico si intenderà pertanto assunto per le unità di carico pari ai bancali sigillati. Condizioni indispensabili per la risarcibilità dei danni occulti sono l'assoluta idoneità dell'imballaggio per la merceologia trasportata, secondo la miglior tecnica ed esperienza, l'utilizzo di nastro personalizzato del Committente per la chiusura dei colli e l'indicazione sui colli, ben evidenziata, di eventuali caratteristiche della merce facilitanti danni occulti (ad es. "merce fragile", ecc.). Viene altresì convenuta tra le parti la non applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 1693, 2° c.c., per cui il Vettore avrà facoltà di contestare vizi di imballaggio anche successivamente al ritiro. In ogni caso l'onere della prova che il danno occulto è stato causato dal trasporto è a carico del Committente. In caso di inversione di colli, il Vettore non si assume responsabilità per le successive movimentazioni di colli compiute da chi li ha erroneamente ricevuti, in particolare se rilanciati all'Estero. In tutti i casi in cui sia affidato al Vettore un trasporto nazionale si applicherà sempre la normativa nazionale, anche se il trasporto continuava all'Estero o da esso proviene.

9) **PROVE DI CONSEGNA:** il Vettore è tenuto a fornire la prova di consegna solo se richiesta dal mittente entro un anno dalla data del trasporto, tali documenti verranno addebitati in ragione di quanto indicato al punto 10 delle Competenze per Prestazioni Accessorie. Il Vettore fornirà una copia e non l'originale del documento di cui alla prova di consegna.

10) **AFFRANCATURA PLICHI E BUSTE:** è a carico del Committente.

11) **BANCALI A RENDERE:** gli attrezzi di carico (bancali) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. Sono condizioni indispensabili per la gestione da parte del Vettore dei resi bancali la previsione contrattuale della franchigia bancali e la chiara, ben visibile ed inequivocabile indicazione, da parte del mittente sul d.d.t., della dicitura **BANCALI DA RENDERE AL VETTORE ALLA CONSEGNA**. I bancali dovranno essere marcati EPAL e, di conseguenza, il Vettore non risponde della gestione dei bancali non marcati EPAL. Qualora il destinatario incorra in ritardi nella preparazione dei pallet da restituire o ometta in ogni caso di riconsegnare tempestivamente al vettore i bancali entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal totale da rendere al mittente (farà fede l'indicazione contenuta sul documento di spedizione del Vettore); in questo caso il mittente potrà rivalersi unicamente nei confronti del destinatario. Il vettore non risponde dei danni ai bancali se non per colpa grave. E' comunque esonerato da qualsivoglia responsabilità in relazione a danneggiamenti imputabili al destinatario; a tal fine il vettore potrà annotare sul d.d.t. ogni danno presente sui pallet restituiti. Per il servizio Europe non vi è alcuna gestione dei bancali a rendere.

12) **USI E CONSUETUDINI:** per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento agli usi e consuetudini del settore trasporto collettive, come contenuti nelle Condizioni Generali e Diritti e tariffe della Federcorrieri.

13) **CASI DI FORTUITO:** ai sensi dell'art. 1694 C.C., si presumono casi fortuiti o di forza maggiore il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità

14) **MERCI NON AFFIDABILI AL VETTORE/TRASPORTI PER FIERE/MEDICINALI/ISPEZIONE:** non potranno essere affidati al Vettore i seguenti prodotti, che il Vettore stesso dichiara fin d'ora di non accettare: preziosi, titoli, quadri, articoli di antiquariato, ecc., non essendo tra l'altro assicurabili da polizze vettoriali, - prodotti deperibili - merci ADRI - beni il cui trasporto è per legge proibito come armi, valori bollati, tabacchi, ecc. I trasporti con destinazione Fiere, Saloni, Esposizioni, ecc. sono accettate solo se preventivamente concordate con il Vettore e solo se sul d.d.t. sono indicate le informazioni aggiuntive necessarie quali data richiesta per la consegna, numero stand, persona da contattare e suo n. di tel., fermo restando quanto stabilito dall'art. 5. I medicinali potranno essere affidati solo se non necessitano di alcun controllo della temperatura di conservazione. Il Committente prende atto che tutta la merce affidata sarà trasportata dal Vettore in modo promiscuo con altri prodotti, esonerando e obbligandosi a tenere manlevato il Vettore da qualunque responsabilità derivante dall'affidamento di merce non accettate ai sensi del presente art. Si precisa che il Vettore non avrà alcun obbligo di controllare se la tipologia di merce affidata rientri o meno nelle categorie non accettate.

15) **TARIFFE/RITARDATO PAGAMENTO:** il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore, per gli incarichi a lui affidati, quanto stabilito dal presente contratto nelle Tariffe del nolo, dalle Condizioni Aggiuntive e dalle Competenze per Prestazioni Accessorie. In applicazione di quanto previsto dall'art. 83 bis della Legge 133/2008 e successive modifiche, le parti si danno reciprocamente atto che le tariffe di cui sopra sono state determinate nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di rispetto dei costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti e che le parti nell'esplicazione della propria autonomia contrattuale, considerato che al momento della conclusione del contratto stesso non sono identificabili i veicoli con cui verrà effettuata l'operazione di trasporto, concordano ed evidenziano che la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non è identificabile.

Il corrispettivo è calcolato sulla base del peso e/o del volume della merce affidata così come verificato dal Vettore, nulla rilevando quanto riportato sul d.d.t. Il peso e/o il volume rilevato dal Vettore è comunicato al Committente nella fattura mensile. Eventuali contestazioni sulla fattura mensile dovranno essere comunicate al Vettore entro la data di scadenza della stessa, a pena di decadenza. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il Committente sarà automaticamente decaduto dal beneficio del termine per le fatture a scadere. Il Vettore è autorizzato ai sensi dell'art. 1252 c.c. a compensare l'ammontare dei contrassegni dovuti al Committente con i crediti scaduti nei confronti di questo. In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita il Committente sarà automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a rimborsare al Vettore, oltre gli interessi come da contratto, ogni spesa relativa al recupero del credito.

16) **FUEL SURCHARGE:** Le condizioni tariffarie della presente offerta saranno soggette a variazioni mensili, sulle sole voci del trasporto, in ragione della percentuale esplicitata nell'allegato tariffario, paragrafo A- Condizioni Aggiuntive, ai punti 15 "Fuel Surcharge Fissa", in misura fissa e al punto 14 "Fuel Surcharge Indicizzata" per ogni punto percentuale di incremento/decremento del prezzo medio mensile del gasolio da autorizzazione al consumo, rilevato dal sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico, rispetto al "prezzo medio di riferimento" di questa offerta tariffaria che è riportato nell'allegato tariffario, paragrafo A- Condizioni Aggiuntive, punto 13 "Prezzo di rif. per calcolo Fuel Surcharge Indicizzato". Per maggiori informazioni, sulla tabella "prezzi di riferimento" e sulla metodologia di applicazione dell'adeguamento carburante, si rinvia alla consultazione del nostro sito web www.artoni.com alla voce "Fuel Surcharge".

17) **ISTAT:** Le parti inoltre concordano che le tariffe di cui al presente accordo saranno comunque aumentate annualmente sulla base della variazione assoluta degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, nella misura massima consentita dalla legge.

18) **HACCP:** Artoni Trasporti S.p.A. è dotata di un Manuale di autocontrollo per il trasporto dei prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana e animale, esclusivamente non deperibili e non soggetti a temperatura controllata, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1831/2005 - Igiene dei mangimi e Regolamento CE n. 852/2004 - Igiene dei prodotti alimentari, permette di avere uno strumento in grado di garantire il controllo del processo di trasporto mediante l'applicazione del Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo).

I prodotti alimentari trasportati sono destinati sia all'alimentazione umana che animale, rientrano tutti nella categoria dei "NON DEPERIBILI" (prodotti alimentari da conservare a temperatura ambiente, non controllata). I prodotti affidati per il trasporto devono essere pre-confezionati e dotati di un primo e un secondo imballo idoneo alla tipologia merceologica di merce al fine di evitare qualsiasi contaminazione o infortunio dei prodotti. Il Committente garantisce al Vettore di assolvere agli obblighi di rintracciabilità dei prodotti alimentari e mangimi (Regolamenti CE n. 178/02 e 1831/05) secondo le Linee Guida dell'Accordo Stato-Regioni e dichiara di gestire direttamente i dati richiesti e di poterli mettere tempestivamente a disposizione delle Autorità Competenti. Il personale incaricato alle attività di smistamento e trasporto non entrano a contatto con il prodotto alimentare e mangimi, se non a causa di un evento accidentale. In questo caso, il prodotto verrà segregato e fornita segnalazione al Cliente. Il Committente prende atto che i suddetti prodotti alimentari-animali prende atto che tutta la merce affidata sarà trasportata dal Vettore in modo promiscuo con altri prodotti, esonerando e obbligandosi a tenere manlevato il Vettore da qualunque responsabilità. Non viene accettata merce alimentare che si presenta priva di imballo secondario, merce deperibile e merce alimentare visibilmente deteriorata.

In qualsiasi momento, il mittente, in caso di mancata riserva, non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per il trasporto di merce non imballata adeguatamente.
19) FORO COMPETENTE: Per eventuali controversie che possono insorgere in dipendenza del presente contratto di trasporto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/03, la scrivente Azienda fornisce le seguenti informazioni.

A. Finalità trattamento. I dati concernenti la Sua persona e/o la Sua società nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda ed in particolare per:

1 Adempimenti obbligatori: agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato, ad obblighi di legge civile e fiscale, natura contabile, assistenza post vendita, verifica delle soddisfazioni degli utenti.

2 Adempimenti facoltativi: informazioni commerciali, ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario.

B. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la

riservatezza; le modalità di trattamento comprenderanno, nel rispetto dei diritti e condizioni previste dal D. Lgs. n. 196/03, modalità di raccolta e requisiti dei dati personali, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dalla Legge nonché la diffusione nell'ambito di quanto indicato nelle presente informativa. Tutta la documentazione da Lei fornita, in occasione dei Suoi rapporti con la ns. società è conservata a ns. cura per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali. La documentazione contenente Suoi dati personali potrà essere distrutta attraverso il normale servizio rifiuti cittadino.

C. Facoltà di trattamento dei dati ed effetto di eventuale rifiuto. Il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto A.1 ha carattere obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione di ordini e contratti mentre è facoltativo relativamente alle finalità cui al punto A.2 e pertanto sussistono conseguenze sull'esecuzione degli adempimenti di natura contrattuale in caso di Vs. rifiuto.

D. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati di cui sopra potranno essere comunicati e diffusi: nei casi previsti dalla legge, alla nostra rete commerciale, a studi legali, ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti, a società di recupero crediti, a società che gestiscono banche dati per informazioni commerciali, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda per gli adempimenti societari, contabili e fiscali, a eventuali soggetti incaricati della revisione del bilancio della ns. società alle Pubbliche Autorità Amministrazioni per gli adempimenti di legge, ai terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione;

I dati possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui sopra, alle società controllate e/o partecipate della ns. società e ad enti a cui eventualmente la stessa è associata.

I dati sono soggetti a diffusione in forma aggregata, anonima e per fini statistiche.

E. Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Società ARTONI TRASPORTI S.P.A. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

F. Diritti dell'interessato. L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esigenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento.

G. con la sottoscrizione del presente accordo il cliente manifesta esplicita autorizzazione all'invio di comunicazioni di carattere commerciale e istituzionale del gruppo Artoni, all'indirizzo di posta elettronica conosciuto dallo stesso gruppo Artoni.

LEGENDA

A-CONDIZIONI ADDIZIONALI

4 In presenza di colli o merci dagli ingombri irregolari o a cui, nel carico, non potrà sovrapporsi nulla, sarà rilevato il volume d'ingombro.

7 MAGGIORAZIONE MERCE IN ARRIVO: la % viene calcolata sul nolo (città+provincia).

8 CONTRASSEGNI: Si veda punto 3 delle Condizioni Generali.

9 MAGGIORAZIONE ARTONI URGENTE: si applica, se richiesto il servizio, a spedizioni con data di consegna celere i cui tempi di resa indicativi sono reperibili e consultabili in Artoni On Line. La maggiorazione viene calcolata sul nolo (città+ provincia).

11 INOLTRO CAPOLUOGHI AD ALTA URBANIZZAZIONE: riguarda le sole spedizioni in porto franco dirette a

BA,BO,BS,CT,FG,FI,GE,MI,NA,PA,PD,RM,TO,TS,VI,VR.

12 TRIANGOLAZIONI: spedizioni in partenza da località diversa dalla consueta del Cliente e non allo stesso destinate: rispetto alla normale quotazione località Cliente - località destinazione viene aggiunta la maggiorazione prevista.

14 MAGGIORAZIONE CONSEGNE TASSATIVE/PRENOTATE IN PARTENZA: si applica a spedizioni con data di consegna indicata in partenza dal Cliente sul DDT, tale data non può essere inferiore ai tempi previsti dai nostri servizi e non possono essere pretesi range orari di consegna, ma esclusivamente il giorno.

Se la data di consegna pattuita dal mittente comporta una sosta della merce inferiore al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario, tale sosta è da considerarsi quale sosta tecnica. Se invece la data di consegna pattuita dal mittente comporta una sosta della merce superiore al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario verrà applicata la maggiorazione prevista dalle voci B1.a e B1.b del presente contratto. In entrambi i casi non verrà inviata al Cliente nessuna comunicazione di giacenza circa la data di consegna pattuita. Se il Destinataria è GDO/Supermercato tale addebito non viene effettuato in quanto già incluso in quello previsto per la consegna a GDO/Supermercati con la voce B8 del presente contratto.

B-COMPETENZE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

1 ADDEBITI GIACENZE: Le spedizioni non consegnate (lasciato avviso) per mancata presenza del destinatario, rimangono a disposizione presso i nostri Centri Operativi senza addebiti aggiuntivi per altre 24 ore. Se il Destinataria, entro le stesse 24 ore ci comunica di effettuare la riconsegna, procederemo alla stessa senza l'attivazione della procedura di giacenza. Se la spedizione in questione è di peso reale inferiore o uguale ai 30 kg, non sarà addebitata la riconsegna, se il peso reale supera i 30 kg sarà addebitata la riconsegna nei termini previsti ai punti B1.d e B1.e del contratto. Le spedizioni in fermo deposito rimangono a disposizione del destinatario presso i ns centri operativi senza addebiti aggiuntivi per 48 ore; oltre questi termini verrà aperta giacenza. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione della giacenza senza vostre disposizioni atte allo svincolo della spedizione, ci riterremo tacitamente autorizzati a ritornarvi la merce in giacenza, con oneri e spese a vostro carico.

2 LOCALITÀ DISAGIATE: l'elenco è disponibile su AOL o verrà fornito su richiesta del Cliente.

8 CONSEGNA A GDO: la maggiorazione % viene calcolata sul nolo (città+provincia). Se la data di consegna pattuita dal mittente comporta una sosta della merce inferiore al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario, tale sosta è da considerarsi quale sosta tecnica. Se invece la data di consegna pattuita dal mittente comporta una sosta della merce superiore al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario verrà applicata la maggiorazione prevista dalle voci B1.a e B1.b del presente contratto. In entrambi i casi non verrà inviata al Cliente nessuna comunicazione di giacenza circa la data di consegna pattuita. Nel caso in cui il Cliente chiede di avvisare il Destinataria per pattuire una data di consegna, e la data di consegna pattuita comporta una sosta della merce inferiore al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario, tale sosta è da considerarsi quale sosta tecnica e non verrà inviata al Cliente nessuna comunicazione di giacenza circa la data di consegna pattuita. Se invece la data di consegna pattuita dal destinatario comporta

una sosta della merce superiore al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario verrà data informazione al Cliente tramite l'apertura di una pratica di giacenza e verrà applicata la maggiorazione prevista, come da voce B1 del presente contratto.

9 AVVISO TELEFONICO: viene applicata una maggiorazione quando il Cliente chiede di avvisare il Destinataria della spedizione o il mittente nel caso di ritiro. Nel caso in cui la data di consegna pattuita con il destinatario comporta una sosta inferiore a 3 giorni lavorativi dal momento in cui viene effettuata la telefonata, tale sosta è da considerarsi quale sosta tecnica per cui non verrà inviata al Cliente nessuna comunicazione di giacenza circa la data di consegna pattuita. Se invece la data di consegna pattuita con il destinatario comporta una sosta superiore a 3 giorni lavorativi dalla data di contatto telefonico, verrà data informazione al Cliente tramite l'apertura di una pratica di giacenza e verrà applicata la maggiorazione prevista come da voce B1 del presente contratto. Se il destinatario è GDO il termine suddetto di 3 giorni è allungato al periodo che intercorre tra il giorno di consegna prevista dai ns servizi per una data destinazione + 6 gg di calendario come meglio specificato al punto B8.

13 RISARCIMENTO DANNI: per spedizioni da assicurare occasionalmente una tantum, per un valore superiore ai limiti di cui all'art. 1696 c.c. ed in assenza di mandato assicurativo continuativo, contattare il ns personale di filiale per informazioni sulle condizioni attualmente in vigore (% premio, importo minimo del premio, franchigia).

14 BANCALI: viene tenuta dalla Artoni una contabilità dei bancali consegnati dal Cliente secondo l'art. 11 delle Cond. Gen., a cui le parti attribuiscono valore ai fini della determinazione del numero dei bancali da restituire, detratta la franchigia pattuita. Se è indicata "franchigia:

100%" significa che nessuna contabilità viene tenuta, per cui tutti i bancali affidati si considerano a perdere.

Questo documento riporta gli estremi del servizio prestato e dei relativi prezzi, A - CONDIZIONI ADDIZIONALI; B - COMPETENZE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE; C - CONDIZIONI AMMINISTRATIVE/ CONTRATTUALI, il tutto in conformità alla normativa stampata sul retro (parte D - CONDIZIONI GENERALI) riportante le Condizioni Generali alle quali verrà applicato il servizio stesso, che il committente conferma di ben conoscere ed approvare. Il vettore, presa visione dell'informativa fornita, acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati personali necessari per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente. Il committente dichiara di avere preso visione dell'informativa riportata nel seguente contratto, redatta ai sensi dell'art.13, D.lgs 196/03, e acconsente, ai sensi citato D.lgs, al trattamento e alle comunicazioni dei suoi dati personali per gli scopi indicati e le finalità dichiarate.

Il Committente conferma ed attesta la veridicità e correttezza dei propri dati anagrafici, in particolare del Codice Fiscale e Partita Iva, e si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione.

IL PRESENTE DOCUMENTO, INTEGRATO DAL D.D.T. O ALTRO DOCUMENTO SCRITTO CHE CI AVVISERETE PER CIASCUN TRASPORTO E CHE CONTERrà LA TIPOLOGIA, QUANTITÀ, LUOGO DI PRESA E DI RICONSEGNA DELLA MERCE, DEVE INTENDERSI QUALE VALIDO CONTRATTO SCRITTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/05, CONTENENDO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI ALL'ART. 6.

p. IL COMMITTENTE
(timbro e firma)

ARTONI TRASPORTI S.P.A.

p. IL COMMITTENTE
(timbro e firma)

Agli effetti degli art.1341/1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti art. della parte D-Condizioni Generali: D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D11, D13, D14, D15, D18, D19, D20.

Gent.mo Cliente, La ringraziamo di aver sottoscritto la nostra offerta e di aver in questo modo preferito i nostri servizi e la nostra Organizzazione. La invitiamo, qualora avesse suggerimenti o consigli da fornirci al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi, ad inviare una @mail all'indirizzo direzione.commerciale@artoni.com o ad inoltrare un fax all'attenzione della Direzione Commerciale di ARTONI TRASPORTI S.P.A. al numero 0522/369130.

Rendere timbrato e firmato dal Vostro Legale Rappresentante al fax:

+390696883226 / LT